



**Guida alla
Compilazione della
Scheda per il Calcolo
del Punteggio nella
Graduatoria dei Docenti di
Religione Soprannumerari per
l'anno scolastico 2014/2015**

Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Sacro Cuore, 87 – 97015 Modica (RG) – Tel. 0932 762374 – Fax 0932 455328

Via del Castro Pretorio, 30 – 00185 ROMA – Tel. 06 44341118 – Fax 06 49382795

<http://www.snadir.it>

e-mail: snadir@snadir.it

**TUTTI I DOCENTI DI RELIGIONE DI RUOLO DEVONO PRESENTARE LA
SCHEDA PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO.**

La scheda deve essere indirizzata all'Ufficio Scolastico Regionale e va consegnata al dirigente della scuola di servizio. **Attenzione:** in alcune regioni la scheda va indirizzata all'Ambito Territoriale (Ufficio Scolastico provinciale), ma occorre sempre consegnarla al Dirigente Scolastico.

Termine ultimo presentazione scheda per la graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione degli eventuali soprannumerari

23 giugno 2014

(Art.10, comma 3 dell'O.M. n. 38 prot.AOOUFGAB352 del 22 maggio 2014).

(si invitano i colleghi a presentare la scheda al Dirigente scolastico della propria scuola alcuni giorni prima del termine ultimo; verificare eventuali diverse scadenze previste dagli Uffici Scolastici Regionali)

L'Ufficio Scolastico Regionale predisporrà entro il **14 luglio 2014** la graduatoria regionale su base diocesana (Art.10, comma 4 dell'O.M. n. 38 prot.AOOUFGAB352 del 22 maggio 2014).

I – Anzianità di servizio

A) Nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso 2013/2014. Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia/primaria; b) alla scuola secondaria di I e II grado.

Il periodo di durata del dottorato di ricerca è riconosciuto come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A), cioè 6 punti l'anno, se il docente è in servizio nello stesso settore in cui prestava in servizio negli anni di dottorato.

Solo per la scuola primaria. Gli anni di servizio prestati in scuole uniche e di montagna vanno raddoppiati.

A1) Il servizio prestato su piccole isole è valutato anche nei casi di mancata prestazione per gravidanza, puerperio, per servizio militare di leva o per il sostituto servizio civile.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

La dizione 'piccole isole' è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).

Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.

- B)** L'anzianità del servizio pre-ruolo comprende non solo il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 gg, ma anche quello prestato **ininterrottamente** dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (per quanto attiene la scuola dell'infanzia fino al termine delle attività educative previsto dal calendario scolastico).

Dopo aver specificato il numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo, nella attribuzione dei punti si opera nel seguente modo: i primi 4 anni sono valutati per intero (punti 3) mentre il periodo eccedente i 4, è valutato per i 2/3 (punti 2); ad esempio un docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo ha diritto a punti 16 ($4 \times 3=12$; $2 \times 2=4$; totale $12 + 4=16$).

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

Va valutata nella misura prevista dalla presente voce l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.

Il periodo di durata del dottorato di ricerca è riconosciuto come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera B), cioè 3 punti, se il docente è in servizio in un diverso settore rispetto al periodo in cui prestava in servizio negli anni di dottorato.

Solo per la scuola primaria. Il punteggio per il servizio prestato **in scuole uniche e di montagna** va raddoppiato; **ATTENZIONE:** in caso di servizio in scuole uniche e di montagna prestato **durante il pre ruolo**, il punteggio cambia a seconda che il servizio in questione sia stato svolto nei PRIMI 4 anni del pre ruolo (3 punti per anno) o negli anni SUCCESSIVI (2 punti per anno); es: un docente - su 6 anni di pre ruolo - ha svolto 2 anni di servizio in scuole uniche e di montagna; se tali anni sono stati svolti nei primi 4 anni del pre ruolo il punteggio totale sarà di 22 [18 punti per i primi 4 anni (in quanto due anni sono stati svolti in scuole uniche e di montagna, quindi vengono valutati 3 punti per anno e raddoppiati; i restanti due anni vengono regolarmente valutati tre punti per anno) + 4 punti per i due anni successivi ai primi 4, valutati 2 punti per anno); se invece il docente avrà svolto i due anni di servizio in scuole uniche e di montagna DOPO i primi 4 anni di pre ruolo, il punteggio totale del pre ruolo sarà di 20 punti [12 punti per i primi 4 anni (valutati regolarmente tre punti per anno) + 8 punti per i restanti due anni (che vengono valutati due punti per anno, ma che, essendo stati prestati su scuole uniche e di montagna, vanno raddoppiati)].

- B2)** Occorre detrarre dal totale degli anni di **pre-ruolo** il numero degli anni di servizio prestato nelle **piccole isole** e indicarlo nell'apposito spazio; il punteggio si calcola con il medesimo meccanismo del punto B, cioè : i primi 4 anni sono valutati per intero (punti 3) mentre il periodo eccedente i 4, è valutato per i 2/3 (punti 2); ad esempio un docente che ha prestato 2 anni di servizio pre-ruolo nelle piccole isole ha diritto a punti 6 ($2 \times 3=6$); se ne ha prestati 7 ha diritto a punti 18 ($4 \times 3=12$; $3 \times 2=6$; totale $12 + 6=18$).
- C)** Ai sensi della Nota 5bis delle Note comuni alle Tabelle di cui all'allegato D del CCNI 26.02.2014 verrà attribuito un punteggio aggiuntivo di 2 (due) punti per ciascuno dei primi 5 (cinque) anni per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella scuola di attuale servizio e a partire dal sesto anno 3 (tre) punti per ogni anno [in aggiunta a quello previsto dalle lettere: a), a1), b), b2)].
- C0)** Ai sensi della Nota 5bis delle Note comuni alle Tabelle di cui all'allegato D del CCNI 16.02.2014 viene attribuita, in alternativa al punteggio di cui al punto C), 1 (un) punto per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede (= comune) di attuale servizio senza soluzione di continuità [in aggiunta a quello previsto dalle lettere: a), a1), b), b2)] (art. 1, comma 7 dell'O.M. n. 38 prot.AOOUGAB352 del 22 maggio 2014).

ATTENZIONE: ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui alle precedenti lettere C) e C0) il primo anno di riferimento è l'anno scolastico 2009/2010; i docenti interessati possono fruire di tale punteggio nella graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione degli eventuali soprannumerari:

- ✓ se NON hanno vista accolta la domanda – eventualmente presentata - di trasferimento e/o di passaggio di ruolo da una diocesi all'altra e/o di utilizzazione nell'ambito della stessa diocesi e/o di assegnazione provvisoria in altra diocesi
- ✓ oppure se non hanno presentato alcuna domanda di mobilità e/o utilizzazione e/o assegnazione provvisoria.

E' chiaro che **l'ottenimento del trasferimento, di passaggio di ruolo, di assegnazione provvisoria o di utilizzazione in una scuola diversa e di altro Comune produrrà la perdita del punteggio di cui alle lettere C) e C0), mentre l'utilizzazione in una scuola dello stesso Comune produrrà la perdita del punteggio di cui alla lettera C) ma non della lettera C0).** Ricordiamo che il periodo di Dottorato di ricerca non viene valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.

Si ricorda che per l'attribuzione del punteggio di continuità C) e C0) nella graduatoria regionale articolata su base diocesana per l'individuazione degli eventuali soprannumerari **NON è necessario**, come per la mobilità a domanda e per i passaggi, aver prestato un servizio senza soluzione di continuità – nello

stesso Istituto - negli ultimi tre anni. Ma, ovviamente, il punteggio sarà minore a seconda delle situazioni.

Pertanto i docenti interessati - nella graduatoria per l'anno scolastico 2014/2015 - usufruiranno di punteggi diversi a seconda delle varie casistiche; ne riportiamo di seguito le più comuni:

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	A	X

PUNTI 8 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	B	X
2012/2013	B	X
2013/2014	B	X

PUNTI 4 (C) + 2 (C0)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	B	X
2013/2014	B	X

PUNTI 2 (C) + 3 (C0)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	B	X
2011/2012	B	X
2012/2013	B	X
2013/2014	B	X

PUNTI 6 (C) + 1(C0)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	B	Y
2013/2014	B	Y

PUNTI 2 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	B	Y
2012/2013	B	Y
2013/2014	B	Y

PUNTI 4 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	B	Y
2011/2012	B	Y
2012/2013	B	Y
2013/2014	B	Y

PUNTI 6 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	B	X

PUNTI 4(C0)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	B	Y

PUNTI ZERO

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	B	Y
2012/2013	B	Y
2013/2014	A	X

PUNTI ZERO

Allegare: dichiarazione dei servizi conforme al modello **D** (o certificati di servizio)
dichiarazione dei servizio continuativo modello **F**.

II – Esigenze di famiglia

- ✓ Ai sensi dell'art. 10 comma 4 dell'O.M. n. 38 prot.AOOUFGAB352 del 22 maggio 2014 nella graduatoria finalizzata all'individuazione del personale in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge 186/03, non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia. Pertanto **la casella NON va compilata**.

A) Il punteggio va attribuito per i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta la domanda.

- ✓ **Allegare:** autocertificazione circa l'esistenza di figli sotto i 6 anni (con data di nascita).

B) Il punteggio va attribuito per i figli che compiono i diciotto anni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta la domanda, o che superino tale età ma siano impossibilitati da infermità o difetto fisico a svolgere qualsiasi lavoro.

- ✓ **Allegare:** autocertificazione circa l'esistenza di figli tra i 6 e i 18 anni (con data di nascita); certificato dell'ASL attestante che il proprio figlio maggiorenne, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro.

C) Indicare il Comune presso il quale figli minorati psichici o tossicodipendenti, oppure coniuge o genitori inabili al lavoro sono permanentemente ricoverati in istituto di cura.

- ✓ **Allegare:** eventuale certificato di ricovero permanente del figlio, coniuge o genitore in istituto di cura; certificato dell'ASL che attesti la necessità da parte di figlio, coniuge o genitore di ricevere cure continuative tali da comportare la residenza del docente nella sede dell'istituto di cura; autocertificazione attestante che il figlio, coniuge o genitore può essere assistito esclusivamente in un particolare comune sito nel territorio della diocesi di attuale titolarità.

D) I benefici previsti dalla legge 104/92 danno luogo a precedenza.

Crocettare la casella che interessa (L'art. 21 si riferisce all'invalidità personale superiore ai due terzi; l'art. 33, comma 6 riguarda i docenti con disabilità grave; l'art. 33 commi 5 e 7 riguarda i docenti che assistono parenti in condizioni di disabilità grave (allegare certificato della ASL che attesta il beneficio della legge 104/92 per sé o per altri; l'art. 7, punto III, n. 2 del CCNL 26.02.2014 si riferisce al personale bisognoso di cure a carattere continuativo per gravi patologie).

Quindi beneficiano della precedenza:

- La/Il lavoratrice/ore con disabilità di cui all'art.21 della legge 104/1992 (*art. 7, numero III, punto 1 del CCNI 26.02.2014*). La precedenza è fruibile se il comune di domicilio è ubicato nel territorio della diocesi di attuale titolarità;
- la/Il lavoratrice/ore - **non necessariamente disabile** - bisognosa/o di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie (*art. 7, numero III, punto 2 del CCNI 26.02.2014*). La precedenza è concessa se il centro di cura specializzato ricade in un comune della diocesi di servizio;

- La/Il lavoratrice/ore appartenente alle categorie di cui al comma 6 dell'art.33 della legge 104/1992 (*art. 7, numero III, punto 2-3 del CCNI 26.02.2014*). La precedenza è fruibile se il comune di domicilio è ubicato nel territorio della diocesi di attuale titolarità.

Occorre inoltre tenere presente che:

- Riguardo **all'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92**, la precedenza viene riconosciuta esclusivamente ai genitori, anche adottivi, al coniuge e **al solo figlio individuato come referente unico** che presta assistenza al genitore in situazione di gravità.
- Il figlio che – **in qualità di referente unico** - assiste un genitore in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92) ha diritto alla precedenza qualora sussistano le seguenti condizioni (*art. 7, punto V del CCNI 26.02.2014*):
 1. Documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
 2. Impossibilità, da parte di ciascun **altro** figlio di effettuare l'assistenza, documentata con autodichiarazione, tale da non consentire l'effettiva e continuativa assistenza **nel corso dell'anno scolastico**. Queste autodichiarazioni non occorrono quando il/la figlio/a richiedente – **in qualità di referente unico** - sia l'unico figlio che conviva con il soggetto disabile. In questo caso la convivenza deve essere autocertificata.
 3. Essere l'unico figlio che ha chiesto di fruire - per l'intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità - dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza, o del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
- Per avere diritto alla precedenza per assistere i figli minorenni (cioè fino a 18 anni), non è necessario che la condizione di handicap sia a carattere permanente. Infatti le ASL rilasciano per i minorenni certificazioni temporanee (*art. 7, punto V del CCNI 26.02.2014*).
- Qualora entrambi i genitori siano totalmente inabili e quindi impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave, la precedenza è riconosciuta ad uno dei fratelli/sorelle, in grado di prestare assistenza, convivente con il soggetto disabile in situazione di gravità (*art. 7, punto V del CCNI 26.02.2014*).

Tutte le precedenze sono fruibili se il comune di domicilio dell'assistito è ubicato nel territorio della diocesi di attuale titolarità.

(N.B. – le autocertificazioni vanno redatte citando le disposizioni contenute nel DPR 28.12.2000, n° 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16.01.2003, n°3 e dall'art. 15 comma 1 della legge 183/2011).

Il domicilio del soggetto disabile assistito deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa sulle autocertificazioni, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità, cioè anteriore almeno tre mesi dal **22 maggio 2014**.

Nella valutazione delle esigenze di famiglia è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della scheda.

E' fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro il **7 luglio 2014** - data di scadenza delle domande di revoca - l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.

III – Titoli generali

- B) TUTTI** i docenti di religione devono segnare nell'apposita casella **12** punti in quanto hanno superato **il concorso per esami e titoli per l'abilitazione all'insegnamento della religione** (*art.4, comma 4 dell'O.M. n. 38 prot.AOOUFGAB352 del 22 maggio 2014*).
- C)** In questa casella è possibile inserire i diplomi di specializzazione di durata non inferiore a due anni (*art.4, comma 4 dell'O.M. n. 38 prot.AOOUFGAB352 del 22 maggio 2014*).
- D)** In questa casella è possibile inserire - IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO (*art.4, comma 4 dell'O.M. n. 38 prot.AOOUFGAB352 del 22 maggio 2014*) - il numero di titoli conseguiti [esempio: **Diploma in Scienze Religiose e/o Magistero e/o Laurea triennale in scienze religiose e/o Baccalaureato** nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) e negli istituti e facoltà di cui all'allegato B del suddetto DM, secondo quanto previsto dal DPR 751/1985 e dal DPR 175/2012].
- E)** In questa casella è possibile inserire il numero dei master o di corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, ad es: master in bioetica (*art.4, comma 4 dell'O.M. n. 38 prot.AOOUFGAB352 del 22 maggio 2014*).
- F)** In questa casella è possibile inserire - IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO - il titolo di **licenza** - conseguito nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) e negli istituti e facoltà di cui all'allegato B del suddetto DM, secondo quanto previsto dal DPR 751/1985 e dal DPR 175/2012 - e/o **laurea magistrale in scienze religiose** (nuovo ordinamento:3+2). E' possibile inserire anche **lauree civili** in materie diverse da quelle ecclesiastiche. (*art.4, comma 4 dell'O.M. n. 38 prot.AOOUFGAB352 del 22 maggio 2014*).
- G)** In questa casella è possibile inserire - IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO (*art.4, comma 4 dell'O.M. n. 38 prot.AOOUFGAB352*

del 22 maggio 2014) - il titolo di **dottorato**, conseguito nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) e negli istituti e facoltà di cui all'allegato B del suddetto DM, secondo quanto previsto dal DPR 751/1985 e dal DPR 175/2012.

H) In questa casella (**solo per la scuola primaria**) è possibile inserire il numero dei corsi di aggiornamento e formazione linguistica attuati dal ministero con la collaborazione degli uffici scolastici regionali, delle scuole, degli istituti di ricerca.

Nota Bene:

- ☞ il diploma di istituto magistrale non essendo titolo di grado accademico va considerato esclusivamente come titolo di accesso nella scuola dell'infanzia/primaria, NON come titolo valutabile.
- ☞ Ai fini della valutazione del titolo di qualificazione professionale previsto dal **punto 4.6.2. del DPR 751/1985 e dal punto 4.3.2. del DPR 175/2012** («gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio»), **l'anno scolastico 1985/86 risulta l'ultimo anno utile ai fini del conteggio del quinquennio** (Nota prot. AOODGPER2968 del 18 marzo 2010; Nota prot.AOODGPER5017 del 22 maggio 2014).

Note finali: Si consiglia, al fine di una corretta valutazione della scheda da parte del dirigente scolastico ovvero della commissione allo scopo prevista, di **compilare e allegare l'allegato D** (dichiarazione dei servizi), **il modello F** (dichiarazione di servizio continuativo), **la "pluridichiarazione"**(per le parti che interessano), nonché di allegare, ove necessario, **le certificazioni previste dall'art. 9 del CCNI del 26.02.2014.**

**Titoli di studio richiesti agli specialisti a tempo indeterminato
dell'Irc nella scuola dell'infanzia ed elementare (Dpr 751/1985 –
DPR 175/2012)**

- Diploma di scuola magistrale (solo per la scuola dell'Infanzia) con frequenza dell'Irc
- Diploma di Istituto Magistrale con frequenza dell'Irc
- Diploma di Scienze Religiose
- Cinque anni di servizio anche non continuativi nell'a.s. 1985/86
- Diploma di Magistero in Scienze Religiose
- Licenza e Dottorato in teologia o altre discipline ecclesiastiche (vedi D.M. n. 611 del 29 settembre 1996 che sostituisce il D.M. 15/07/1987)
- Laurea Magistrale (3+2) in scienze religiose

**Se lo specialista di religione è sacerdote, diacono o religioso i
titoli richiesti sono i seguenti (uno a scelta):**

- Diploma di Scienze Religiose
- Diploma di cultura teologica rilasciato da una scuola di formazione religiosa
- Attestato di positiva partecipazione a un corso equipollente alla scuola di formazione teologica.

**Titoli di studio richiesti per l'Irc nelle scuole secondarie (DPR
751/1985 – DPR 175/2012)**

- Diploma di Scienze Religiose + Laurea Statale
- Cinque anni di servizio anche non continuativi nell'a.s. 1985/86
- Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore
- Diploma di Magistero in Scienze Religiose
- Licenza o Dottorato in teologia o altre discipline ecclesiastiche (vedi D.M. n. 611 del 29 settembre 1996 che sostituisce il D.M. 15/07/1987)
- Laurea magistrale in Scienze religiose (3+2)

AVVERTENZE

Il modulo relativo alla **graduatoria per la individuazione dei soprannumerari** è stato redatto sulla base della modulistica già in uso nelle scuole per la graduatoria di circolo e d'istituto, apportando poi le necessarie variazioni sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR nell'allegato alla **Nota prot.7030 del 24 aprile 2008**, tendenti a semplificare la tipologia dei dati richiesti.

Qualora intervenissero successivamente significative variazioni a tale modulistica provvederemo a darvene notizia attraverso il nostro sito internet.

Si consiglia di **verificare** prima della presentazione della domanda **eventuali novità** presenti nel nostro sito o di consultare le nostre sedi territoriali.

Troverete tutta la documentazione relativa alla presentazione della scheda per il calcolo del punteggio nella graduatoria dei soprannumerari dei docenti di religione (**guide, modulistica, dichiarazioni**, ecc.) nel nostro sito <http://www.snadir.it> cliccando sulla finestra **"Archivio"**, poi su **"Insegnanti di religione e Irc"** e poi su **"Mobilità IdR"**.

Il link **"Graduatoria Regionale del personale docente di religione per l'a.s. 2014/2015"** contiene tutte le norme, modelli, guide e dichiarazioni utili per la presentazione delle domande. La specificazione accanto alla descrizione del file **"versionegiornomeseanno"** indica che il file è stato aggiornato e contiene novità di rilievo. Ad esempio: i files **"Guida per la compilazione della scheda per il calcolo del punteggio nella graduatoria dei docenti soprannumerari"** (file pdf; **Versione 22052014**) e **"Guida per la compilazione della scheda per il calcolo del punteggio nella graduatoria dei docenti soprannumerari"** (file pdf; **Versione 03062014**) indicano rispettivamente che il primo file è stato aggiornato al 22/05/2014, mentre il secondo file è stato ripubblicato con novità il 03/06/2014.